

Trib. Terni, 26 gennaio 2012, n. 90. Consumatore - Responsabilità per danno da prodotto difettoso - Responsabilità oggettiva del produttore - Mancata prova del difetto - Rigetto domanda attorea

Nell'ambito della responsabilità per danno da prodotto difettoso, il produttore è responsabile dei danni cagionati dai suoi prodotti, a prescindere dalla prova dell'elemento della colpevolezza, ma solamente sulla base dell'allegazione probatoria, da parte del danneggiato, del danno, della difettosità del prodotto e del nesso di causalità fra il danno incorso e l'esistenza del difetto. Si assiste quindi ad un'oggettivizzazione del regime di responsabilità mediante l'introduzione di un'inversione dell'onere probatorio, incorrendo sul produttore l'onere di provare una delle ipotesi di esclusione di responsabilità di cui all'art. 118 c. cons. Nel caso di specie, il Tribunale di Terni ha rigettato la domanda di parte attrice poiché la stessa non aveva ottemperato all'allegazione del difetto del prodotto oggetto di causa, non rispettando così quanto previsto dalla legge in materia di onere probatorio.